

**TRIBUNALE DI NOLA**  
**II SEZIONE CIVILE**  
**UFFICIO FALLIMENTARE**

**DECRETO DI APERTURA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO N.**  
**3/2022**

Il giudice dott.ssa Rosa Paduano,

vista l'istanza di ammissione alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter l. 3/2012 depositata da DE ANGELIS LUCIANO, IMPARATO MARIA e DE ANGELIS DANILO in data 11.07.2022;

- ritenuta la propria competenza territoriale atteso che gli istanti sono residenti in Massa di Somma;
- rilevata la completezza della documentazione depositata ai sensi dell'art. 9 commi 2 e 3 l. 3/2012;
- letta la relazione particolareggiata del gestore della crisi (dott. Arcangelo Sessa , nominato dall'organismo di composizione della crisi di Nola);
- esaminate la relazione predisposta dall'O.C.C. e la documentazione allegata;
- rilevato che i ricorrenti non sono assoggettabili alle procedure concorsuali di cui al r.d. 267/1942;
- osservato che i ricorrenti versano in una situazione di sovraindebitamento, tali da essere irreversibilmente incapaci di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge dai dati riportati nella relazione depositata;
- considerato che l'istituto di cui all'art. 7 bis della legge n. 3/2012 nel testo attualmente vigente ha carattere generale essendo diretto a risolvere in modo unitario, con riduzione dei costi e dei procedimenti, la crisi economica del nucleo familiare avente origine comune e in cui le singole obbligazioni si condizionano in modo reciproco sicchè, ricorrendo l'eadem ratio, la norma in questione va analogicamente applicata anche alla procedura di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Mantova, 31 Maggio 2021. Est. Bernardi);
- osservato che non sono stati evidenziati dal Professionista incaricato, né emergerebbero dalla documentazione depositata, atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi 5 anni. In relazione a tale ultimo profilo, con decreto del 14.09.2022, il giudicante richiedeva chiarimenti agli istanti e all'OCC con particolare riguardo all'avvenuta cessione a terzi della " Farmacia De Angelis" in favore della "Farmacia Vesuvio" dell'anno 2020: nella relazione di chiarimenti depositata in data 23.09.2022, gli istanti , nonché il nominato OCC evidenziavano che l'atto non poteva ritenersi in frode ai creditori, attesa la congruità del prezzo di cessione per un importo lordo di euro 728.000,00, tenuto conto delle passività in essere all'atto della cessione, di cui la cessionaria si faceva carico, come indicato nell'atto di trasferimento.



Orbene, in punto di diritto, va osservato che in relazione al requisito di ammissibilità della domanda di liquidazione del patrimonio, stabilito dall'art. 14 quinquies L. n. 3/2012, secondo cui deve esservi assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, parte della giurisprudenza, cui questo Tribunale ha già in passato aderito, ha ritenuto che esso non poteva intendersi implicitamente abrogato dall'art. 4 ter, comma 1, lett. l), D.L. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 176/2020, che ha conferito al liquidatore la legittimazione ad esercitare o proseguire le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, non essendovi coincidenza tra il novero degli atti suscettibili di revocatoria ordinaria e quello degli "atti in frode ai creditori" nell'accezione rilevante ai fini della summenzionata disposizione, che presuppone uno specifico elemento soggettivo – quello della dolosa e artificiosa preordinazione – in presenza del quale il legislatore, evidentemente, continua a ritenere il debitore non meritevole del "beneficio" rappresentato dall'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio, a prescindere dall'eseribilità dell'azione revocatoria da parte del liquidatore avverso l'atto in frode.

Tanto premesso, ai fini della corretta interpretazione dell'atto "in frode ai creditori", ex art. 14 quinquies, l. 3/2012, occorre rilevare come il concetto di frode, già sul piano meramente letterale evoca una condotta positiva, caratterizzata da inganno o altro artificio, retta da un particolare stato soggettivo, che è quello della dolosa preordinazione dell'atto al prevalente, se non unico, scopo della lesione degli interessi dei creditori. L'atto in frode, in altri termini, non si identifica con il mero atto pregiudizievole, ma richiede il suddetto *quid pluris* del carattere "fraudolento", come innanzi decifrato, della disposizione patrimoniale (in tal senso - seppur con riferimento ai requisiti d'accesso alla procedura concordataria - Cass. n. 13817/2011; Cass. n. 23387/2013).

Differentemente dalla nozione di atto pregiudizievole rilevante ex art. 2901 c.c., nell'ambito delle procedure di liquidazione del patrimonio, il legislatore richiede che l'atto sia (non meramente pregiudizievole, ma) "in frode" ai creditori, poiché tale requisito si attegga in maniera diversa, avendo la finalità non già della tutela del credito -per cui i singoli creditori potrebbero sempre ricorrere alle azioni a ciò predisposte, tra cui la citata revocatoria - ma di rappresentare una condizione di "meritevolezza" del debitore, ai fini dell'accesso alla procedura concorsuale o concordataria predisposta dalla legge a sua tutela.

Nell'ottica dei creditori concorrenti, infatti, a nulla rileva che vi siano stati atti che hanno diminuito semplicemente la garanzia patrimoniale del debitore, se la procedura stessa consente, in ogni caso, un adeguato soddisfacimento delle proprie pretese; ne consegue che l'atto in frode, ex art. 14 quinquies, l. 3/2012, va interpretato quale atto non meramente pregiudizievole delle ragioni creditorie, ma caratterizzato da un particolare coefficiente soggettivo di dolosa ed artificiosa preordinazione, in presenza del quale il debitore non sarebbe "meritevole" della concessione di un



“beneficio”, quale quello dell’accesso alla procedura di sovraindebitamento e del conseguenziale effetto esdebitativo. (cfr. Tribunale di Benevento, 23.04.2019).

Orbene, nel caso di specie, benchè la collocazione temporale dell’atto di cessione e la circostanza che l’oggetto della medesima fosse già sottoposto a vaglio giudiziale con la proposta domanda revocatoria dell’atto di donazione, tuttavia la congruità del prezzo e la riduzione di notevole rilevanza dell’esposizione debitoria complessiva per effetto dell’atto in questione, inducono ad escludere quell’intento frodatario richiesto ai fini dell’inammissibilità del ricorso depositato; del resto l’ art. 14-decies della l. n. 3/2012 razione temporis applicabile nell’attribuire la revocatoria ordinaria, come azione di massa, al liquidatore della liquidazione del patrimonio, attribuisce al liquidatore il compito di verificare il possibile esercizio di un’azione revocatoria ordinaria a favore dell’intero ceto creditorio.

A tali osservazioni, deve aggiungersi che l’ entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in data 15.07.2022 induce non tanto ad una rimeditazione del precedente orientamento, quanto alla necessità di confrontarsi con la circostanza dell’eliminazione del requisito nella disciplina del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: infatti, l’ art. 270 CCI in tema di apertura della liquidazione controllata, a differenza dell’attuale art. 14 quinquies della L. n. 3/2012, non richiede alcuna verifica circa la sussistenza di un contegno frodatario o circa la presenza di atti in frode ai creditori, mentre la rilevanza delle condizioni soggettive del debitore – ivi compresa la verifica circa la presenza o meno di frode – è stata recuperata in sede di modifiche del testo del Codice operate con il c.d. “correttivo”, laddove all’art. 282 CCI si è riformulato il comma 2, prevedendo che “l’esdebitazione non opera nelle ipotesi previste dall’articolo 280 nonchè nelle ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”. La formulazione della norma lascia intendere che tale verifica possa essere compiuta sia su segnalazione/opposizione da parte di uno dei creditori o del pubblico ministero, portando ad esempio alla revoca di un provvedimento concessivo inizialmente adottato inaudita altera parte, ma anche rilevata d’ufficio dal tribunale in sede di valutazione circa la sussistenza delle condizioni per la concessione del beneficio, potendo sul punto richiedere anche informazioni al liquidatore o – se diverso – al gestore che aveva compilato la relazione di accompagnamento alla domanda di ammissione alla procedura concorsuale liquidatoria.

-considerato che il gestore della crisi ha indicato le cause del sovraindebitamento (chiusura delle linee di credito e nella malattia improvvisa della sig.ra Imparato) e le ragioni della incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte, confermato la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e attestato la ragionevole fattibilità della proposta;



- osservato che è stata chiesta la misura protettiva di cui all'art. 14 quinquies co. 2 della legge n. 3/2012 nel testo attualmente vigente, con particolare riguardo alla procedura esecutiva pendente presso il Tribunale di Nola avente r.g.n. 114/2020 riunita con il fascicolo avente r.g.n. 43/2020, istanza che va accolta;
- ritenuto, in definitiva, che la domanda soddisfi i requisiti di cui all'art. 14 ter richiamato, in quanto come dichiarato anche dal gestore della crisi gli istanti non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l.3/2012 e non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti della legge da ultimo citata;  
visti gli artt. 14 ter e ss. legge n.3/2012

#### PQM

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. art. 14 ter l. 3/2012 depositata da DE ANGELIS LUCIANO, IMPARATO MARIA e DE ANGELIS DANILO in data 11.07.2022;  
NOMINA come liquidatore il gestore della crisi il dott. Arcangelo Sessa già nominato OCC nella presente procedura;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE:

- trascriva il presente decreto presso il PRA e lo comunichi alla C.C.I.A.A. competente;
- provveda alla trascrizione del presente decreto in relazione ai beni immobili e mobili registrati che fanno parte del patrimonio degli istanti;
- proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art.14 sexies legge n. 3/2012;
- provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies legge n. 3/2012;
- predisponga un programma di liquidazione ex art. 14 novies legge n. 3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario, organizzando la liquidazione dei beni tramite procedure competitive;

DISPONE che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura della procedura diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, con particolare riguardo alle procedure esecutive mobiliari e/o immobiliari e/o cessioni/delegazioni di pagamento con trattenuta in busta paga eventualmente ancora in essere;

ORDINA la consegna al liquidatore e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;  
FISSA come limite ex art. 14 ter comma 6 lett. B la somma mensile di euro 990,00 relativa al nucleo familiare;

FA PRESENTE che il presente decreto è equiparato all'atto di pignoramento;

AVVERTE che avverso il presente decreto è possibile proporre reclamo ex artt. 737 e ss. c.p.c.;



DISPONE che il piano, con la relativa integrazione, la relazione particolareggiata e il presente provvedimento siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola, a cura della cancelleria;.

MANDA al liquidatore per gli adempimenti di competenza.

**Si comunichi ai ricorrenti e al liquidatore.**

Nola, 28.09.2022

Il Giudice Delegato  
Dott.ssa Rosa Paduano

